



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI

39ª EDIZIONE

9-10-11 settembre 2020

RICCIONE - PALAZZO DEI CONGRESSI

www.legiornatedellapolizialocale.it

FOCUS OPERATIVO SUI CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DOPO L'EMERGENZA COVID - IL CONTROLLO DI NCC E TAXI

GIROLAMO SIMONATO

SESSIONE

BS5 - GLI ESPERTI RISPONDONO

10/09/20

FOCUS OPERATIVO SUI CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DOPO L'EMERGENZA COVID - Il controllo di NCC e taxi.

* Girolamo Simonato

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, emanata in data 15 gennaio 1992, al n. 21, prevede per la fattispecie degli “**Autoservizi pubblici non di linea**”, quanto segue, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Servizio di taxi.

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

Servizio di noleggio con conducente NCC.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

In occasione dell'evento organizzato dal gruppo Maggioli “**Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana**” nella sessione “*Gli esperti rispondono*”, programmata per **Giovedì 10 settembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.30**, si affronteranno le problematiche dei controlli nei confronti del servizio N.C.C. e Taxi.

Detti servizi sono effettuati con alcuni veicoli, rientranti nella classificazione, contenuta nell'art. 47 C.d.S., oltre ai natanti.

L'obiettivo è quello di soddisfare e somministrare il servizio del trasporto collettivo o individuale di persone.

Sotto l'aspetto della peculiarità, questo servizio viene effettuato, a richiesta dell'utenza, in modo non continuativo o periodico, al fine di soddisfare le esigenze della clientela su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Questi due servizi hanno delle peculiarità ben precise:

Il servizio di noleggio con conducente (NCC), è un servizio finalizzato al trasporto di persone, sia in forma individuale che collettiva.

Per esercitare le suddetta attività, si deve richiedere e acquisire apposita autorizzazione comunale d'esercizio. È importante che il provvedimento amministrativo sia riferito a ciascun veicolo.

Nel documento di circolazione del veicolo (carta di circolazione) viene riportato in modo puntuale l'indicazione dell'uso cui il veicolo è destinato, infatti, lo stesso è rilasciato sulla base di tale autorizzazione.

Il cliente deve prenotare la "corsa" NCC, il titolare dell'autorizzazione, a seguito della prenotazione, inizia l'attività dalla sede del vettore o presso una delle rimesse in propria disponibilità, situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

In questo periodo, il prelevamento dell'utenza deve avvenire nel rispetto dei protocolli COVID 19, sia per quanto concerne il veicolo, il conducente e l'utente.

Nella circolare emanata dal Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale, n. 300/A/3576/20/115/28 del 20/05/2020, al punto "ATTIVITÀ DI CONTROLLO", si evidenziava che i controlli, che saranno eseguiti sui veicoli adibiti al trasporto professionale di merci o di persone, tenendo conto delle esigenze di trasporto e di movimento delle persone e delle cose che devono essere temperate con quelle di sicurezza dei lavoratori e degli utenti, in questa fase emergenziale assumono rilevanza prioritaria.

In particolare, l'attività di controllo di un mezzo adibito al trasporto pubblico di persone in servizio di linea, allo scopo di non turbare la regolarità del servizio, dovrà preferibilmente svolgersi presso i capolinea o in fase di ingresso in autostrada ovvero ovunque sia più agevole, se necessario, far scendere in sicurezza gli utenti dai veicoli, soprattutto quando siano ipotizzabili gravi compromissioni della sicurezza del trasporto.

Salvo i casi in cui sia necessario imporre misure correttive, che determinano la momentanea sospensione del servizio, la formalizzazione della contestazione della violazione accertata nei confronti dei conducenti di tali veicoli potrà essere rinviata al termine del servizio di trasporto delle persone (es. raggiungendo/attendendo il mezzo al capolinea) o effettuata mediante notificazione del verbale di accertamento, nel quale sebbene non obbligatorio, è opportuno indicare le ragioni che hanno impedito la contestazione immediata.

In particolare, al punto 3.2, "Prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio non di linea (taxi e NCC)", si riportava che per quanto attiene al trasporto pubblico non di linea, il protocollo e le linee guida raccomandavano di dotare tutte le vetture taxi o NCC di paratie divisorie che, durante l'emergenza, possono essere installate anche se non omologate e senza l'aggiornamento della carta di circolazione.

Confrontandoci con i diretti interessati e le associazioni di categoria, queste paratie hanno trovato un "muro" quasi invalicabile. Molti infatti non hanno provveduto all'installazione, anche se successivamente sono state omologate e, come riportato nella presente in seguito, senza l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Purtroppo, l'epidemia che ancor oggi conviviamo, trova in molti cittadini delle assurde motivazioni per non adempiere alle banali misure di sicurezza dettate dalle normative e dalla linee guida ministeriali e dell'ISS.

Nel mondo dei servizi non di linea, la c.d. autocertificazione è ormai dal tutto inutilizzata, spesso, gli stessi operatori non sono in grado di identificare i clienti.

Riflettiamo su quanti di noi utilizzano o vedono persone che utilizzano TPL, Taxi e NCC, questo è una “veicolo” in grado di trasportare il virus a distanze non calcolabili.

Rientrando nell'attività corrispondente al servizio di piazza o taxi, ha come prerogativa quella che il vettore si mette a disposizione di un'utenza, con l'obiettivo di soddisfarne le esigenze di trasporto.

Come nel caso dell'NCC, anche questo servizio rientra tra i servizi pubblici non di linea.

Per esercitare questa attività, si deve richiedere la licenza comunale, la quale è regolamentata da norme nazionali, oltre che regionali e dai regolamenti comunali.

Il provvedimento amministrativo rilasciato, “licenza” è riferita ad un solo veicolo, il quale può essere condotto dal titolare di licenza o da un suo sostituto.

Caratteristiche dei servizi NCC e Taxi

Le caratteristiche che contraddistingue il servizio di NCC, si possono individuare in alcune fattispecie, non vi è una prestazione obbligatoria nei confronti del cliente, il quale pattuisce il corrispettivo determinandolo in base ad una contrattazione tra le parti.

Il veicolo utilizzato per il servizio NCC trova stazionamento nella rimessa, l'itinerario e le modalità di svolgimento del servizio sono determinate ad hoc dal fruitore ed il veicolo deve iniziare il viaggio dallo “stabilimento” o località di stazionamento.

A questo proposito, è interessante quanto stabilito dalla sentenza 56/2020 della Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata sulla disciplina dettata in materia di noleggio con conducente (NCC), ribadendo, l'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio.

Per una disamina più completa di riporta il PQM

“ 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018;

3) dichiara inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 10- bis, commi 1, lettere b), e) e f), e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis, commi 1, lettere a), e) e f), e 8, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 41 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10- bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10- bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, 7 e 8, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10- bis, commi 1, lettere a), b) ed e), quest'ultima nella parte in cui ha sostituito il primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.”

Mentre, per il servizio di piazza o taxi, ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze di trasporto di singole persone o di piccoli gruppi.

L'utente trova il mezzo nello stallo di stationamento avviene in luogo pubblico, le tariffe e modalità di effettuazione del servizio vengono determinate amministrativamente dalla pubblica amministrazione.

La richiesta del viaggio è prerogativa del cliente, esso può avere qualsiasi destinazione.

La peculiarità è quella che il prelevamento dell'utenza e il successivo inizio della corsa, deve avvenire all'interno del territorio del comune che ha rilasciato la licenza.

Codice della Strada: NCC e Taxi

Il C. d. S., (d.lgs. 285/92), per il servizio NCC e Taxi, prevede all'art. 85 "*Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone*" e al successivo art. 86 "*Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi*".

In questi due precetti si delineano i servizi, in particolare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia, in particolare la *Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e la circolare esplicativa del 28/02/2019 - Prot. n. 1840 - Legge n. 12 del 11/02/2019*. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695 e, se si tratta di autobus da euro 431 a euro 1.734. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 339. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.816 a euro 7.264. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 339.

NCC e contrassegni distintivi

Per i veicoli utilizzati al servizio NCC, sono previste delle specifiche caratteristiche di riconoscibilità, le quali sono state uniformate a livello nazionale delle autovetture.

I veicoli devono porre, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", nella parte posteriore, generalmente sul lato destro della targa di riconoscimento del veicolo, devono essere dotate di una targhetta inamovibile recante la dicitura "NCC". A questo proposito nei regolamenti comunali, emanati per disciplinare la suddetta fattispecie lavorativa, sono contenute le caratteristiche della targhetta nonché il sistema di fissaggio, oltre che allo stemma comunale.

Nella Legge 15/01/1992 n. 21 all'art. 12, comma , è previsto quanto segue: *“Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.”*

Taxi e contrassegni distintivi

I veicoli utilizzati per tale servizio, devono essere equipaggiati con determinati dispositivi in ordine alle caratteristiche delle autovetture che devono avere le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

In particolare, come dettato dalla Legge 15/01/1992 n. 21, all'art. 12, che prevede le caratteristiche dei veicoli utilizzati per NCC e Taxi, si evince che le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".

Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

La targa identificativa, riportante il numero di licenza e l'indicazione del comune è, in genere, fornita dall'amministrazione comunale a spese del titolare della licenza. La targa e il suo posizionamento deve essere conforme alla tipologia prevista dalle leggi regionali vigenti e deve essere sempre mantenuta in stato di perfetta visibilità e leggibilità.

La colorazione dei veicoli Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, che all'art. 1 prevede :” *La colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere bianca..”*, mentre all'art. 2 consente alle amministrazioni locali di prevedere una fascia, nella fattispecie legislativa così è riportato: *“Le autovetture di cui all'art.1 possono, ove previsto dai regolamenti e secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri.*

Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.”

Periodo COVID 19

Il legislatore in questo periodo ha emanato due importanti provvedimenti per il settore NCC e Taxi, in particolare la circolare del MIT 11169 del 20/04/2020, a chiarimento della circolare n. 10830 del 14/04/2020, che sinteticamente sotto si riporta, ha previsto che: *“Con la circolare prot. N.10830 del 14 aprile u.s., sono state fornite le prescrizioni tecniche per le paratie divisorie, da installare sui veicoli destinati al trasporto pubblico non di linea, soggette a contributo a norma dell'art. 93, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.*

Tuttavia, sono state rappresentate difficoltà di reperire, nell'immediato, le paratie aventi le caratteristiche indicate nella richiamata circolare.

Pertanto, nel confermare i contenuti della citata circolare per quanto attiene alle paratie divisorie che possono essere installate in via permanente in quanto conformi alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza dei veicoli, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito a talune soluzioni che hanno mero carattere temporaneo ed il loro utilizzo è legato strettamente all'emergenza sanitaria in corso.

Si tratta, per quanto rappresentato dalle associazioni di categoria dei diretti interessati, di semplici soluzioni con costi contenuti e di immediata disponibilità.”

Nella Circolare n. 10830 del 14/04/2020, avente ad oggetto: Art. 93, D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. **Prescrizioni tecniche**, il legislatore ha previsto quanto segue: *“La norma richiamata in oggetto al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione”.*

Nel merito dei requisiti di tali paratie divisorie, installate in after-market, si argomenta quanto segue.

Le paratie interne rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE 43 recante “prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei materiali per vetture di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli” e, pertanto, dovranno essere conformi alle prescrizioni recate dal citato regolamento UNECE.

Inoltre, tenuto conto del particolare posizionamento delle paratie, per ragioni di salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli e al fine di evitare ogni possibile interazione con la struttura e la resistenza dei veicoli sui quali siano state installate, si ritiene opportuno consentire il solo uso di vetture di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43.

*Ai fini dell’installazione delle paratie divisorie sui veicoli, si ritiene che non ricorrano le condizioni per procedere all’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma **dell’art. 78 del Codice della strada**.*

Tuttavia, l’installazione della paratia non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale sia stata installata, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo “a tendina”). La paratia, che può essere a sezione completa od anche limitata all’area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, dovrà essere solidamente fissata alla struttura del veicolo ed opportunamente raccordata, tramite guarnizioni, alle pareti laterali e al tetto per coprire, per quanto possibile, le vie di luce tra la paratia stessa e le finizioni originali del veicolo.

A tal fine, l’installatore rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato, di corretta applicazione a regola d’arte e di aver rispettato, tra l’altro, le specifiche di montaggio del costruttore della paratia divisoria e, se necessario, del costruttore del veicolo.

La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.”

DPCM 26-04-2020 – Linee guida e modalità organizzative per contenimento covid-19 in materia di trasporto pubblico, in particolare alla voce: “ *Servizi di trasporto non di linea*”, così si legge: *“ Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.*

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 22 maggio scorso svoltasi in videoconferenza, ha approvato un documento dal titolo "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida trasporto passeggeri", nella parte conclusiva del provvedimento hanno inserito quanto segue: **“SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA (Taxi e Noleggio con conducente)**

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.

L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili, e comunque sino all’adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

ALTRI SERVIZI

Per i tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.”

Servizio di noleggio con conducente e taxi, come riportato nel sito:

<http://www.polizialocale.com/2020/07/20/servizio-noleggio-conducente-taxi/>, dove si apprende che il comma 6-bis *“Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.285 del 1992 “ introdotto in sede di conversione nell’articolo 200 “Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale” del dl 34/2020 (decreto rilancio), per rispondere allo stato di emergenza causato dall’epidemia COVID-19, dal 19 luglio 2020, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 87, comma 2, “Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filonodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto” del codice della strada possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b) “servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone”, cioè le autovetture destinate al servizio di noleggio con conducente e taxi.*

* Comandante Polizia Locale dei Castelli – Montecchio Maggiore (VI)